

PARERE LEGALE

In data 06/03/2022, il sig. [REDACTED] richiedeva parere legale in forma telematica formulando il seguente quesito:

“Mia madre è mancata l' [REDACTED], mio fratello il [REDACTED] miei genitori erano in comunione dei beni. Sono rimasti 3 fratelli, due sorelle e tre figli e del fratello defunto. La banca ha congelato il 50% dei fondi nel conto corrente intestato ai miei genitori e tra noi figlie e nipoti abbiamo cominciato le pratiche per la rinuncia all'eredità affinché mio padre possa avere tutta la liquidità congelata. Cosa succede nel caso in cui uno di noi decide di non firmare? diventa automaticamente erede unico?”.

* * *

È anzitutto da premettere che la questione si inquadra in materia successoria e con particolare riferimento all'istituto dell'accrescimento in quella che, in mancanza di ulteriori elementi, appare essere una successione legittima, cioè in assenza di testamento.

Nelle successioni legittime, in caso di sopravvivenza sia dei figli che del coniuge bisogna distinguere due ipotesi (art. 581 c.c.):

1. se il figlio è uno solo, metà dell'eredità spetta a lui e metà al coniuge;
2. se i figli sono più di uno, a questi vanno i due terzi (da dividersi in parti uguali) e il residuo terzo va al coniuge.

Ma cosa accade nel caso in cui, in presenza di più figli, tutti rinunciano tranne uno?

Si applicano in tal caso le seguenti norme:

- *«Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato» (art. 521, comma 1, c.c.).*
- *«Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse» (art. 522 c.c.).*

Per la maggioranza della dottrina il dettato letterale dell'art. 522 c.c. si riferisce all'accrescimento solo in senso descrittivo e non tecnico, come è il caso dell'accrescimento nelle successioni testamentarie: per le successioni *ex lege* vige infatti il principio, sancito dall'art. 521 c.c., che il rinunziante è considerato come se non fosse stato mai chiamato.

Pertanto nelle successioni legittime l'accrescimento non rappresenta altro che l'incremento che subisce la quota dei chiamati non rinunzianti in seguito all'applicazione del principio della retroattività della rinuncia, che, rendendo operativa la *fictio* secondo cui il rinunziante è considerato come se non fosse stato mai chiamato all'eredità, determina il delinarsi di una nuova fattispecie di concorso.

In risposta al parere, nel caso in cui oltre al marito della *de cuius* solo uno dei figli (o uno solo dei nipoti, che succedrebbero per rappresentazione) dovesse accettare l'eredità, questa si dovrebbe dividere in base alla norma di cui all'art. 581 c.c. come se il defunto avesse lasciato un solo figlio, e cioè 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio/nipote non rinunciario. Gli altri figli rinunciari, con una finzione di legge, sono considerati quali fossero completamente estranei alla successione. Tale tesi, in mancanza di giurisprudenza sul punto, è quella certamente maggioritaria in dottrina e da applicarsi prioritariamente al caso di specie¹.

Al fine di evitare tale soluzione e ampliare il beneficio per il coniuge della *de cuius*, l'unica possibilità è che anche gli altri eredi accettino l'eredità, eventualmente devolvendo il ricavato a favore del coniuge superstite in un momento successivo.

* * *

Il presente parere viene reso in via telematica e sulla base delle sole informazioni fornite dal richiedente. Esso prescinde da ogni quantificazione e/o qualificazione, nonché dall'esito di un eventuale giudizio.

1) Scognamiglio, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, 291; Gazzara, *Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento*, 200 ss.; Mengoni, *Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. Diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo, t.1, 107 ss.; Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, 330; Baldissara, *Accrescimento nella successione legittima e nella successione dei legittimari*. Contra: Gradassi, *C'è accrescimento nelle successioni legittime?*, in *Vita notarile* 1992, II16